Allegato "A" al n.61498/28197 Repertorio

S T A T U T O

Art. 1 – Denominazione, sede, durata.

1. E' costituita la

"Fondazione Casa Amica"

2. Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460, la Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

3. La Fondazione ha sede legale in Bergamo e non ha limiti di durata nel tempo.

4. Il Consiglio di Amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune di Bergamo ed istituire sezioni staccate in altri Centri della Regione Lombardia.

Art. 2 – Principi ispiratori e finalità.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della Regione Lombardia e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale e beneficenza ed in particolare al fine di realizzare l'affrancamento dal bisogno abitativo delle fasce sociali fragili e deboli.

La Fondazione, più in generale, opererà al fine del sostegno morale, sociale ed economico delle persone in situazione di svantaggio e fragilità a causa delle proprie condizioni sociali, economiche o personali.

3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, senza operare distinzioni di origine etnica, cultura, religione, sesso, condizione economica e sociale.

4. La Fondazione potrà stipulare convenzioni con Enti del terzo settore ed Enti non aventi fine di lucro aventi finalità di solidarietà sociale o di pubblica utilità.

Art. 3 – Attività della Fondazione.

1. La Fondazione opera nell'ambito degli interventi e servizi sociali previsti dall'articolo 5 comma 1 lettera a) del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117 ed in particolare:

* realizzare le condizioni favorevoli all'accesso alla casa per quella parte di popolazione che, prioritariamente nel territorio della Provincia di Bergamo, si trova in condizioni di bisogno o di svantaggio sociale e/o economico in particolare attraverso lo sviluppo di iniziative immobiliari socialmente orientate;

* definire le forme di sostegno economico diretto per le situazioni di disagio all'accesso all'abitazione di maggior criticità;

* promuovere nuove competenze all'interno delle istituzioni territoriali pubbliche e private orientate allo sviluppo delle comunità locali con riferimento al tema abitativo;

* realizzare alloggi da cedere in locazione a canoni calmierati e accessibili;
* attivare servizi integrati a sostegno dell'abitare a supporto degli Enti pubblici territoriali e delle organizzazioni del privato sociale e privato.

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, si propone inoltre:

a) di gestire strutture abitative e di accoglienza, sia stabili sia temporanee, di persone e/o famiglie che versano in situazioni di particolare disagio abitativo, sociale, morale, fisico, psichico od economico;

b) di promuovere azioni di prevenzione e tendenti a rimuovere le cause di disagio ed emarginazione sociale;

c) di mantenere un ruolo propulsivo verso le istituzioni del territorio locale e regionale, per realizzare iniziative coordinate a favore delle persone in situazione di difficoltà e/o bisogno;

d) il rispetto della persona nella sua globalità, della libertà individuale e dell'autonomia delle persone di cui andrà ad occuparsi;

e) di favorire le relazioni interpersonali, quelle con la famiglia e con la comunità locale;

f) di realizzare un clima di tranquillo e confortevole soggiorno;

g) di favorire momenti di partecipazione e di confronto con le istituzioni del territorio, con le forze sociali e del terzo settore;

h) di partecipare alla progettazione e alla gestione del sistema integrato della rete di servizi alla casa e alla persona, anche mediante una diversificazione nell'offerta delle proprie prestazioni;

i) di promuovere il volontariato e sviluppare ogni forma di collaborazione con altre organizzazioni di volontariato affini;

s) di svolgere l'attività anche a mezzo di altri Enti Non Profit che abbiano i medesimi fini istituzionali.

4. Inoltre, la Fondazione potrà:

a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;

c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e u-

tili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
5. La Fondazione può svolgere occasionalmente le seguenti attività accessorie e strumentali a quelle istituzionali:
a) sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economico e culturale dei disagiati, attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative presso la sede, scuole ed in occasione di pubbliche manifestazioni;
b) la formazione e l'aggiornamento continuo di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano unicamente all'interno della Fondazione per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
c) svolgere attività di studio delle problematiche e delle realtà relative al mondo dell'abitare con particolare attenzione alle giovani generazioni ed agli anziani, alle persone che patiscono disabilità e situazioni di disagio sociale od economico, oltre che agli immigrati, ai tossicodipendenti e agli ex carcerati;
d) organizzare seminari, convegni, incontri per soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano unicamente all'interno della Fondazione per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
e) la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.
6. La Fondazione potrà avvalersi del supporto di professionisti, Enti (Società, Istituti di ricerca, ecc.), Organismi, anche mediante giusti accordi e convenzioni.
7. Con norme di carattere regolamentare o con altre forme di disposizioni interne saranno disciplinati i requisiti per l'individuazione delle persone da ammettere alle proprie attività, nonché il trattamento delle stesse secondo principi ispirati alla carità cristiana, improntati alla parità di condizione, al rispetto della libertà o della dignità della persona ed all'adeguatezza delle prestazioni e dei servizi.
8. La Fondazione provvede alla redazione ed approvazione del proprio regolamento per l'accesso ai diversi servizi realizzati o per beneficiare, a condizioni più moderate di quelle offerte dal libero mercato, per l'accesso alla locazione di beni immobili e per stabilire le essenziali forme di garanzia e di sicurezza in capo alle persone a qualunque titolo assistite.
9. La Fondazione può avvalersi di personale dipendente nei

modi previsti dalla legge.

10. La Fondazione può avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.

11. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, delle stesse nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche e integrazioni, e la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 4 – Patrimonio – mezzi finanziari.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento della consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato oltre che dai soci costituenti, anche da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. Ai sensi dell'articolo 10 del TUTS, su iniziativa degli organi sociali si potranno destinare, nell'alveo delle proprie attività istituzionali, risorse a valori patrimoniali ad uno specifico affare od obiettivi particolari.

5. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del Consiglio;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i contributi dei Fondatori non versati in sede di costituzione e non destinati ad incrementi patrimoniali nonché que-

gli ulteriori contributi, versati da altri soggetti a condivisione degli scopi della Fondazione;
d) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
e) gli eventuali proventi dell'attività gestionali previste dallo Statuto;
f) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.
7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.
8. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con preferenza per quegli interventi volti alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.
9. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, nel rispetto del comma 6, dell'art.10, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460 e dell'articolo 8 comma 2 e 3 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 5 – Organi.

1. Sono Organi della Fondazione:
* il Consiglio di Amministrazione,
* il Presidente,
* il Vice Presidente, se nominato,
* il Direttore,
* il Revisore Legale o l'organo di controllo previsto dall'articolo 30 del TUTS,
* l'Organo di Sorveglianza, se istituito.

L'attività svolta dai componenti dei diversi Organi della Fondazione non possono mai essere remunerati, ad esclusione del Direttore, del Revisore Legale o l'organo collegiale di revisione.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) Consiglieri, precisamente:
- il Sindaco di Bergamo pro tempore od un suo delegato – membro di diritto;
- il Vescovo della Diocesi di Bergamo od un Suo delegato – membro di diritto;
- Il Presidente della Provincia di Bergamo od un suo delegato – membro di diritto;

- n.4 consiglieri nominati dai Soci Fondatori riuniti in apposita assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga utile e opportuno, può nominare fino ad altri 2 (due) membri, scegliendoli in una rosa di nominativi di persone che ritenga particolarmente utili all'attività della Fondazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un massimo di 9 (nove) membri.

2. I Consiglieri durano in carica per cinque esercizi sociali e possono essere riconfermati senza limitazioni. La carica decorre dalla data d'insediamento e va riconosciuto integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere si deve procedere alla sua sostituzione, secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

4. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

5. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

6. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

7. La carica del Consigliere di Amministrazione non dà titolo ad alcun compenso, ad eccezione del rimborso delle spese vive sostenute per espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell'interesse della Fondazione, debitamente documentate.

8. Le modifiche al presente Statuto sono approvate con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, come previsto al successivo art.8, comma 3, lett. j).

Art.7 – Incompatibilità.

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Cod.Civ.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione e tutti quelli che svolgono per le stessa prestazioni dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non siano state concluse.

3. Nella sua prima adunanza di insediamento del nuovo Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente uscente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei nuovi membri.

Art. 8 – Compiti del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o delle leggi.

3. In particolare spetta al Consiglio:

a) deliberare sui contratti di locazione, di appalto, di servizi e di lavoro;

b) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;

c) deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;

d) deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;

e) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

f) predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

g) deliberare I canoni di locazione, le rette, le tariffe per l'erogazione dei servizi;

h) approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione e se richiesto, predispone il bilancio sociale.

i) redigere il bilancio dell'esercizio trascorso entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;

j) approvare le modifiche statutarie con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione compreso il Presidente;

k) nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo all'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni nonché il Segretario del Consiglio, se ritenuto necessario;

l) deliberare con voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione, con la presenza del Presidente, la proposta di modifica o di estinzione dell'ente;

m) nominare eventuali consulenti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;

n) provvedere alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi.

o) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori per legge o previsti per statuto.

2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati at-

ti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

3. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

4. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio, è redatto apposito verbale.

Art. 9 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali fax, e-mail, ecc..

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora anche di un'eventuale seconda convocazione.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Provincia di Bergamo.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o del Revisore Legale.

7. Per la validità del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario, che partecipa ai lavori senza diritto di voto, e sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alla seduta.

9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

Art. 10 – Presidente – Vice Presidente – funzioni vicarie.

1. Il Presidente della Fondazione è individuato dai componenti il Consiglio di Amministrazione tra gli stessi componenti.
2. L'elezione del Vice Presidente è facoltativa e può essere decisa in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Consiglio di Amministrazione stesso.
3. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vice Presidente.
4. Il Consiglio d'amministrazione può revocare il Presidente e il Vice Presidente con il voto favorevole di almeno la maggioranza assoluta dei membri in carica, escluso dal computo il Presidente e/o il Vice Presidente.
5. In caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vice Presidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano di età.

Art. 11 – Compiti del Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità.

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
b) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione;
c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
d) svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di Amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;
e) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione.
j) rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti;
k) proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;
l) stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

Art. 12 - Il Direttore ed i suoi compiti

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.
Il Direttore è responsabile operativo dell'attività della

Fondazione.

In particolare, il Direttore:

* provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi, strumenti e individuando le correlate risorse necessarie per la loro concreta attuazione;
* dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione nonché agli atti del Presidente;
* coordina lo staff, ove ritenuto necessario dallo stesso, composto dai collaboratori e dal personale dipendente funzionale allo sviluppo dei programmi operativi e al raggiungimento degli obiettivi di mandato;
* sovrintende e vigila sull'attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della stessa, esercitando tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega;
* assume, nei casi di urgenza, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione di competenza del Consiglio, ivi compresi ricorsi ed azioni in sede giudiziale, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo nella sua prima riunione successiva all'adozione del provvedimento.

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 – L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

*** Organo di Controllo**

1. Ai sensi di legge, il Fondatore nomina l'organo di controllo.
2. L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei Fondatori in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, nel caso di superamento dei limiti di legge, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, qualora redatto, che il

bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, qualora vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. Componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
6. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.
8. Il compenso dell'Organo di Controllo e, qualora nominato, del Revisione legale dei Conti sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti consentiti dalla legge.

*** Revisore Legale dei Conti**

9. Salvo quanto previsto dal co. 3 precedente, nel caso la fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Organo di Sorveglianza

Qualora alla Fondazione partecipino Enti Pubblici Territoriali, ovvero persone od entità giuridiche che versino un contributo al Fondo di Dotazione o di Gestione, nella misura minima che verrà determinata dal Consiglio di Amministrazione, può essere istituito uno o più Organi di Sorveglianza. Esso è costituito dai rappresentanti degli Enti Pubblici Territoriali partecipanti alla Fondazione, ovvero dalle entità che hanno destinato alla Fondazione importanti risorse patrimoniali destinate ad uno specifico obiettivo, ed ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge, allo statuto ed al pubblico interesse dell'attività della Fondazione, oltre che al corretto perseguimento dello scopo specifico che sottostà alla predetta contribuzione straordinaria. A tale fine copia dei verbali del Consiglio di Amministrazione è trasmessa all'Organo di Sorveglianza a cura del Direttore. Decorsi otto giorni dalla trasmissione senza che siano pervenute osservazioni, la delibera diviene esecutiva.
Nel caso in cui venga rilevata in qualche deliberazione del Consiglio di Amministrazione la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo statuto od all'obiettivo preordinato alla dotazione patrimoniale realizzata, l'Organo di Sorveglianza potrà chiedere entro dieci giorni la riconvocazione e la ridiscussione della deliberazione. Nel caso in cui la deliberazione venga riconfermata,

essa diviene immediatamente esecutiva, sotto la responsabilità dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Per il funzionamento dell'Organo di Sorveglianza, il medesimo determinerà le modalità al proprio interno.
L'Organo di sorveglianza può altresì:
* studiare, concepire ovvero coadiuvare le strategie ed i programmi generali della Fondazione;
* segnalare e descrivere settori di intervento e sviluppo dell'attività e del ruolo della Fondazione;
* collaborare alla definizione della politica d'investimento in immobili residenziali della Fondazione.
Tale organo, nell'espletare la propria funzione, può intervenire di propria iniziativa ovvero su richiesta degli organi della fondazione, formulando indirizzi consultivi e proposte per la definizione della attività di quest'ultima.

Art. 15 – Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio.

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale nei termini di legge, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dalle normative vigenti.
3. Il bilancio consuntivo è redatto entro i quattro mesi dell'anno successivo.
4. Nei casi previsti dalla legge, il Consiglio Direttivo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel proprio sito internet della fondazione.
5. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 16 – Regolamenti interni.

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili dei servizi e dei settori sono disciplinate con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 17 – Scioglimento della Fondazione.

1. Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione in carica, con la maggioranza assoluta dei suoi membri, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.
2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, sentito l'Ordinario della Diocesi di Bergamo, nel ri-

spetto dell’articolo 9 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che abbiano finalità analoghe a quelle della Fondazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Norme di rinvio.

Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Firmato Massimo Monzani

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)